



AGENZIA DEL DEMANIO

VERBALE

N° 12

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato ubicati nelle regioni Toscana e Umbria, suddivisa in sette lotti – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di maggio alle ore 09.30, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto svolta mediante la piattaforma telematica del portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, il Seggio all'uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2019/267 del 22/02/2019, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Ing. Claudio Brunori: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara dando atto che non vi sono presenti e avvio alla fase di verifica dei riscontri pervenuti a cura degli O.E. ammessi con riserva, nei cui confronti è stato attivato il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Il Presidente dà preliminarmente atto che i chiarimenti pervenuti sono stati preventivamente scaricati dalla Piattaforma dal Buyer della procedura, in occasione della ricezione degli stessi tramite Messaggistica di Portale. Effettuato il download dei documenti, gli stessi sono stati salvati sul server aziendale, in apposita cartella di rete ad accesso limitato ai soli componenti del seggio di gara.

Ciò posto, il Seggio procede alla disamina dei chiarimenti pervenuti e rileva quanto di seguito riportato per ciascun operatore economico:

N° PROGRESIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	Seduta pubblica in cui è stato ammesso con riserva	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
4	RTP STUDIO TECHNE' SRL (MANDATARIA) SURVEY ITALIA SRL (MANDANTE) ENVIA STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E GEOFISICA	28/03/2019 giusto verbale n. 9 e 11/04/2019 giusto verbale n. 11 del	AMMESSO	La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine sino al 08.04.2019. L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati. L'O.E. ha quindi prodotto:

	<p>(MANDANTE) SOCIETA' COOPERATIVA IANUS (MANDANTE) ARCH. DENIS MIOR (MANDANTE)</p>			<p>1) una dichiarazione da cui risultano le parti del servizio di competenza di mandataria e mandanti avuto riguardo alle prestazioni principali e secondarie oggetto dell'appalto, secondo le categorie/ID opere individuate nei documenti di gara, esplicitando per il geologo e il laboratorio le relative attività, rispettivamente, attinenti la relazione geologica e le indagini di competenza dei laboratori;</p> <p>2) per quanto concerne inoltre le specifiche attività di competenza viene inoltre esplicitato che la mandante IANUS espletterà le parti del servizio relative alla categoria/Id opere E22, alla luce delle quali assume inoltre il ruolo nel gruppo di lavoro responsabile del <i>rilievo strutturale, architettonico, impiantistico con restituzione in BIM</i> nonché delle attività di <i>analisi, rilievo, indagini prove strutturali e geotecniche</i> ed il coordinamento scientifico, acclarando che detta mandante non assume alcuna prestazione relativa alla categoria/Id opere S04, assunta invece dalla capogruppo, la cui quota di esecuzione è pari al 75% dell'appalto (quota di esecuzione già esplicitata nella dichiarazione trasmessa ai fini della richiesta di soccorso istruttorio originariamente trasmessa dalla S.A. ed esaminata dal seggio nella seduta del 11.04.2019), comprensiva sia di attività relative alla prestazione</p>
--	--	--	--	--

				<p>principale sia alla prestazione secondaria. Nel chiarire tale propedeutica circostanza, l'operatore economico attesta che, a causa di un mero errore materiale, nella dichiarazione anzidetta del 05/04/2019 è stata attribuita alla mandante IANUS, all'interno di una delle griglie della tabella all'uopo predisposta e nello specifico in corrispondenza del nominativo del professionista Arch. Rossetti il ruolo di Responsabile "delle attività di analisi, rilievo, indagini prove strutturali e geotecniche", quando all'interno della stessa dichiarazione lo stesso veniva contestualmente "descritto" quale professionista "esperto in rilievo architettonico, impiantistico e strutturale con strumentazione avanzata", proprio allo scopo di circoscriverne la relativa attività alla sola prestazione secondaria, avuto riguardo alla quale ha di certo concorso al raggiungimento dei relativi requisiti per la categoria/ID opere E22. L'operatore, evidenzia, inoltre che l'attività in questione assunta dalla mandataria, all'interno della quale i relativi professionisti assumono la redazione del PFTE e la verifica di vulnerabilità sismica (oltre alla diagnosi energetica, attinente la prestazione secondaria) è del tutto coerente con le quote di esecuzione indicate (pari al 75% per la capogruppo) e non incide</p>
--	--	--	--	---

				<p>in alcun modo sulle quote già dichiarate, risultando peraltro l'errore in cui è incorso "evincibile" dalla stessa descrizione delle professionalità data nel documento, ove per l'ing. Barbuti (per la mandataria) la stessa è stata descritta quale esperta in "edilizia e strutture di strutture esistenti", in linea con le attività alla stessa affidate. Inoltre, va comunque rilevato che effettivamente le griglie relative alle due professionalità in parola erano adiacenti l'una all'altra, dando così luogo allo "scambio" delle righe 3 e 4 della stessa. L'operatore sottolinea che la correzione dell'errore materiale in cui è incorso risulta sanabile e comunque coerente con le quote e parti del servizio ab origine assunte e dichiarate dalla capogruppo nonché con le professionalità del gruppo di lavoro messe a disposizione dalla medesima, tutte esperte in strutture, così come specificato nella griglia della tabella "qualifica e competenze".</p> <p>Ciò posto, il Seggio ritiene che le argomentazioni mosse dal concorrente possano trovare accoglimento.</p> <p>Difatti, guardando alla descrizione delle professionalità riportata nella tabella trasmessa in occasione del soccorso istruttorio di primo livello, risulta evincibile, anche alla luce dei chiarimenti pervenuti, la discrepanza in cui è incorso l'O.E. nell'assegnare i ruoli ai fini del gruppo di lavoro.</p> <p>In considerazione di quanto sopra, tenuto inoltre conto che</p>
--	--	--	--	--

				<p>avuto riguardo alla prestazione secondaria sia l'Arch. Denis Mior sia la IANUS hanno effettivamente trasmesso esperienze pregresse utili a soddisfare quanto richiesto nel par. 7.3 del disciplinare (cfr. verbale n. 11), nonché la completezza di quanto inoltrato dal concorrente in sede di chiarimenti, nell'ambito del soccorso istruttorio di primo e secondo livello attivato, la documentazione trasmessa è quindi conforme a quanto richiesto dalla S.A. ai fini dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>L'O.E. viene quindi ammesso al prosieguo della procedura di gara.</p>
9	<p>RTP CONCISE CONSORZIO STABILE (MANDATARIA)</p> <p>REACT STUDIO SRL (MANDANTE)</p> <p>ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE)</p> <p>AQUADRO INGEGNERIA SRL (MANDANTE)</p> <p>CTR SRL (MANDANTE)</p> <p>GRS SRL (MANDANTE)</p> <p>ING. ALDO ABATE (MANDANTE)</p> <p>ING. SEVERINO BAGNATO (MANDANTE)</p>	<p>28/03/2019 giusto verbale n. 9</p> <p>11/04/2019 giusto verbale n. 11</p>	<p>AMMESSO CON RISERVA</p>	<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 17.04.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati, allegando dichiarazioni relative a ciascun operatore economico in merito ai servizi espletati nella categoria\ld Opere S04 o comunque a categorie\ld aventi grado di complessità maggiore.</p> <p>Tutte le mandanti hanno trasmesso esperienze pregresse idonee a concorrere sia ad importi lavori sia ad importi servizi. La categoria\ld Opere E22 resta soddisfatta dalla sola mandataria.</p> <p>In merito, il Seggio ritiene comunque di dovere chiedere un ultimo chiarimento al concorrente, prima di adottare le determinazioni di competenza, onde acclarare l'esatta tipologia di raggruppamento. Infatti, analizzando i vari documenti sino ad oggi pervenuti il RTP si qualifica sempre quale RTP di tipo misto, ma, sempre dall'analisi di detta documentazione, il Seggio ritiene che il RTP sia di tipo misto avuto</p>

				<p>riguardo al servizio ed alle singole attività che lo compongono (considerato peraltro che per ovvie ragioni la CTR è il solo soggetto deputato alle prove di laboratorio ed è competente al solo espletamento delle stesse) ma non alle categorie/Id Opere oggetto dell'appalto, costituenti la prestazione principale e secondaria dell'appalto e, che, verrebbero assunte da ciascuna mandante, eccettuata la CTR srl.</p> <p>In tal senso, tutte le componenti del RTP sembrano concorrere all'esecuzione di attività ascritte entro la prestazione principale (categoria\ID opere S04) e secondaria (categoria\ID Opere E22), ancorché non tutte le attività che le compongono siano assunte da ogni componente. Trattasi, in buona sostanza, di un servizio complesso costituito da molteplici attività, avuto riguardo alle quali più attività rientrano nella medesima prestazione (prestazione intesa con riferimento alla specifica categoria\ID Opere).</p> <p>Il Seggio, ritiene di dovere quindi chiarire, per completare l'esame della posizione del raggruppamento, la tipologia di RTP.</p> <p>Si rimette alla S.A. l'attivazione del soccorso istruttorio, con concessione di un termine breve per la produzione dei chiarimenti in questione.</p>
23	<p>RTP MARCO PERONI (MANDATARIA)</p> <p>SICURING SRL (MANDANTE)</p> <p>ING.RI MARINARO MASSOCIATI (MANDANTE)</p> <p>IGETECMA SNC (MANDANTE)</p>			<p>La S.A. ha inoltrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del Codice concedendo termine entro il 26.04.2019.</p> <p>L'O.E. ha trasmesso i chiarimenti richiesti entro i termini indicati.</p> <p>L'O.E. ha quindi prodotto:</p> <p>1) una dichiarazione, sottoscritta da mandataria e mandanti, con cui vengono chiarite, in relazione alle quote di esecuzione assunte da</p>

	<p>ICARDI E PONZO ASSOCIATI (MANDANTE) ING. ERMANNO TONDA (MANDANTE) ING. LORENZO CAROBBI (MANDANTE) GEOL. LUCA TOFACCHI (MANDANTE)</p>	<p>11/04/2019 Giusto verbale n. 11</p>	<p>AMMESSO CON RISERVA</p>	<p>ciascuna componente, che la Securing assume le attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali unitamente allo Studio Ing.ri Marinaro Associati. Pertanto, ai fini del gruppo di lavoro i professionisti appartenenti alla compagine di detti operatore assumono il relativo Ruolo di Responsabili dei dette prestazioni. Diversamente, le attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, con restituzione in BIM vengono assunte da mandataria e dalla mandante Icardi e Ponzo Associati, i cui professionisti assumono la corresponsabilità di dette attività ai fini del gruppo di lavoro. Con la dichiarazione in parola, quindi, l'O.E. chiarisce i dubbi rilevati nel verbale n.11 in ordine alla generica nozione utilizzata "rilievo e indagini" da cui non era possibile evincere con chiarezza quale parte del servizio attinente i rilievi venisse assunta da Securing srl e Ing.ri Marinaro Associati, con conseguente impossibilità di evincere il concreto apporto dovuto da parte di dette componenti ai fini dei requisiti. Con la dichiarazione in parola, inoltre, l'O.E. ha anche chiarito, avuto riguardo all'Ing. Tonda, che lo stesso assume la corresponsabilità del progetto di fattibilità con restituzione in BIM, così acclarando l'ulteriore dizione generica di cui alla domanda di partecipazione, con cui</p>
--	--	---	-----------------------------------	---

				<p>l'attività di competenza del professionista ai fini del gruppo di lavoro è stata identificata con "elaborazione BIM", attribuendo nel contempo all'Ing. Icardi il "rilievo BIM". Alla luce dei chiarimenti forniti si evince quindi che il Responsabile del Processo BIM è l'Ing. Icardi ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) una dichiarazione con cui è stato chiarito che i professionisti indicati sono in possesso della laurea civile/edile; 3) l'informativa sulla privacy sottoscritto da ciascuna componente; 4) il Patto di integrità della mandataria effettuando la dichiarazione sui rapporti di parentela; 5) lo Statuto delle mandanti Icardi e Ponzo Associati ed Ing.ri Marinaro Associati; 6) La dichiarazione dell'Ing. Carobbi in merito alle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett.b) del Codice, 7) L'elenco dei servizi relativo ad importi lavori ed importi servizi per la categoria/Id opere S04 (comunque categoria avente grado di complessità superiore) da cui si evince che ciascuna componente del RTP, in relazione alle attività di competenza, concorre all'elenco servizi in qualche misura. Viene inoltre trasmesso l'elenco servizi per importi dei corrispettivi percepiti relativi alla categoria/Id opere E 22, da cui si evince che mandataria e mandanti Icardi e Ponzo e Associati - entrambe
--	--	--	--	---

				<p>deputate all'espletamento della categoria/Id opere E22 - concorrono entrambe al requisito per importi servizi. Viene anche trasmesso un elenco servizi relativi alla diagnosi energetica per la mandante Ing. Lorenzo Carobbi, deputato all'espletamento della relativa attività. Tuttavia da detto elenco non risultano gli importi dei servizi espletati (i.e. importi corrispettivi percepiti), elemento invece necessario al fine di garantire che ciascuna componente del raggruppamento - in relazione alle attività svolte - concorra al relativo requisito che, nel caso di specie non richiede un importo lavori ma un importo del servizio espletato. Inoltre, va anche rilevato che, di detto elenco gli unici servizi che rilevano sono quelli attinenti la E22, con riferimento ai quali nel relativo arco temporale di riferimento è stato indicato solo l'anno 2018, non rendendo chiaramente evincibile (posto che il bando è stato pubblicato sulla GURI 19.12.2018) che gli stessi siano stati espletati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara;</p> <p>✓ Una polizza fidejussoria sanata nell'intestazione e nella sottoscrizione.</p> <p>Il Seggio, quindi, tenendo conto anche di quanto previsto nel disciplinare in merito alla possibilità di chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti laddove il concorrente abbia prodotto documenti non perfettamente coerenti con la</p>
--	--	--	--	---

				richiesta formulata (la S.A. infatti ha richiesto sia la specifica degli importi dei servizi) rimette alla S.A. l'attivazione del soccorso istruttorio di secondo grado, con concessione di un termine breve per la produzione dei chiarimenti/completamenti relativi ai servizi espletati dall'Ing. Carobbi.
--	--	--	--	--

Ultimata la verifica dei chiarimenti/integrazioni sopra riportati, il Presidente dà atto che è stata trasmessa dalla Stazione Appaltante la nota prot.n. 2019/1601 del 17/04/2019, con cui la medesima ha riscontrato la richiesta di riammissione avanzata dal concorrente n. 11 RTP Studio Paci a mezzo del proprio difensore, adducendo nello specifico l'illegittimità dell'esclusione operata sulla base del rilievo per cui la mandataria non garantisce l'esecuzione maggioritaria dell'appalto e tanto meno della prestazione principale, avendo assunto ai fini del gruppo di lavoro il solo ruolo di Responsabile del processo BIM, ascritto nell'ambito della prestazione secondaria come da tabella di cui lotto 1 del disciplinare di gara. La S.A., esaminate le ulteriori censure mosse dal concorrente e ritenute non meritevoli di accoglimento, ha invece ritenuto di valutare positivamente le considerazioni mosse dal concorrente in tema di processo BIM, valorizzando l'ampia accezione entro cui va intesa la professionalità del Responsabile del processo BIM, chiamato ad operare sia avuto riguardo alla redazione del PFTE sia con riferimento al rilievo. Pertanto, fermo restando la maggiorazione del 10% per il BIM effettivamente applicata al "compenso per rilievo" ed inserita unicamente nella prestazione secondaria (come evincibile dalla tabella relativa al lotto 1 di cui al par. 3 del disciplinare) è pur vero che, ai fini dell'effettiva esecuzione del servizio, detta professionalità fornisce il proprio apporto ad entrambe le prestazioni oggetto dell'appalto. Talché, considerando che la mandataria ha espressamente assunto una percentuale di esecuzione pari al 28% - superiore a quella di ciascuna mandante – chiarendo anche, a mezzo del proprio legale, che assumerà le parti del servizio relative tanto alla prestazione principale quanto alla secondaria, la S.A. ha ritenuto percorribile la riammissione con riserva del concorrente, valutando non discriminante ai fini dell'apporto maggioritario o meno della capogruppo l'assunzione ai fini del gruppo di lavoro del solo Responsabile del Processo Bim.

Stante quanto sopra, il Seggio, nel recepire le determinazioni assunte dalla S.A. in autotutela, esaminate inoltre le carenze/irregolarità riscontrate in relazione alla busta di qualifica come da verbale n. 5 del 11.03.2019, nonché valutate le ulteriori eccezioni sollevate dal legale dell'O.E., dà atto di quanto di seguito riportato:

N° PROGRES SIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI
11	RTP STUDIO ASSOCIATO PACI (MANDATARIA) ARCH. RICCARDO STOLZUOLI (MANDANTE) ING. GIANNI STOLZUOLI (MANDANTE) ARCH. DANIELA SESTINI	AMMESSO CON RISERVA	In relazione alla documentazione amministrativa presentata vengono rilevate le seguenti carenze/irregolarità: 1) nella domanda di partecipazione difetta l'espressa indicazione delle parti del servizio di competenza di ciascun operatore facente parte del

	<p>(MANDANTE)</p> <p>GEOM. EUGENIO MAZZONI (MANDANTE)</p> <p>ING. LORENZO MELLINI (MANDANTE)</p> <p>ING. MASSIMO TASSINI (MANDANTE)</p> <p>STUDIO ASSOCIATO BIAGINI BRACCIALI (MANDANTE)</p> <p>ARCH. PIETRO PAGLIARDINI (MANDANTE)</p> <p>ERRE ENERGIE SRL (MANDANTE)</p> <p>GEOL. ANDREA BORRI (MANDANTE)</p> <p>ING. LUCA SERENI (MANDANTE)</p>		<p>raggruppamento, essendo stata riportata la sola percentuale di esecuzione di ciascuna componente (pari al 28% per la mandataria, al 4% per l'arch. Stolzuoli, al 14% per l'Arch. Gianni Stolzuoli, al 5% per l'Arch. Sestini, al 4% per il geom. Mazzoni, al 5% per l'Ing. Mellini, al 5% per l'Ing. Tassini, al 20% per lo Studio Biagini Bracciali; al 7% per l'Arch. Pagliardini, al 5% per Erre Energie srl; al 2% per il geologo ed al 1% per il giovane professionista) ed il relativo ruolo ai fini del gruppo di lavoro. Pertanto, in linea con quanto comunque rilevato dalla stessa S.A. nel riscontro fornito al concorrente, il RTP dovrà rendere una specifica dichiarazione in cui in merito alle parti del servizio di competenza della mandataria e delle mandanti, allo scopo di garantire la corretta individuazione della tipologia di raggruppamento (orizzontale o misto);</p> <p>2) La cauzione non rispetta le prescrizioni del disciplinare, trattandosi di una copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria e dal procuratore della compagnia assicuratrice, la quale quest'ultima ha tutta sottoscritto anche con firma autografa la polizza per cui la conformità del documento all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero</p>
--	--	--	--

			<p>da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);</p> <p>3) L'operatore ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per saggi e prove di laboratorio indicando la relativa terna dei subappaltatori per ciascuna attività. Difetta il DGUE del subappaltatore laboratorio geotecnologico Chiantini & C., di cui è stata invece prodotta la dichiarazione integrativa;</p> <p>4) Non viene specificato tra le diverse professionalità del gruppo di lavoro quale sia il soggetto il possesso dell'abilitazione al coordinamento della sicurezza;</p> <p>5) Per quanto attiene i requisiti, riesaminata la documentazione prodotta dal concorrente anche alla luce delle osservazioni formulate ai fini dell'autotutela, si rileva che lo Studio Paci contribuisce al requisito per importi lavori per la categoria S04 in misura maggioritaria., tanto che potrebbe soddisfarlo integralmente.</p> <p>Analogamente, potrebbe soddisfare integralmente anche il requisito relativo agli importi dei servizi nella precitata categoria/Id opere. Alla stregua, i servizi di punta sono posseduti dallo Studio Paci.</p> <p>Alla categoria/Id opere S04 concorrono le mandanti Ing. Stolzuoli, Arch. Stolzuoli, Arch. Sestini e lo Studio Bracciali Biagini, l'Ing. Tassini e L'Ing.</p>
--	--	--	--

			<p>Mellini.</p> <p>Per quanto concerne la categoria/ID Opere E22 lo stesso è prestato dallo Studio Bracciali e Biagini, il quale soddisfa anche i servizi di punta. Al requisito relativo alla E22 concorrono anche le mandanti Ing. Stolzuoli, l'Arch. Stolzuoli e l'Arch. Sestini.</p> <p>Le mandanti Erre Energie srl, l'Arch. Pagliardini Pietro ed il Geom. Mazzoni non concorrono in alcuna misura all'elenco servizi né per la categoria/Id opere E22 né per la categoria/ID opere S04, benché nei raggruppamenti orizzontali e misti (in questo caso avuto riguardo al sub-associazione orizzontale costituita) le mandanti devono ognuna contribuire a dimostrarlo. A tal fine si richiamano le prescrizioni del disciplinare di cui al par. 7.4 in cui è espressamente specificata la disciplina applicabile, risultando, quindi, non ammissibile la partecipazione di una mandante o più mandanti del tutto priva di requisiti. Peraltro, guardando alle attività assunte nella domanda di partecipazione da Erre Energie srl (<i>diagnosi e certificazione energetica</i>), dal Geom. Mazzoni (<i>computi metrici, elenchi prezzi</i>) e dall'Arch. Pagliardini (<i>coordinatore scientifico</i>) è indubbio che dette mandanti concorrano, a seconda del caso, alla prestazione principale o secondaria. Si precisa che, ai fini della</p>
--	--	--	--




			<p>dimostrazione dei requisiti, non si ritiene che agli stessi debba concorrere il giovane professionista, l'Ing. Sereni, posta la portata pro-concorrenziale della norma e quanto specificato nel DM 263/2016, in base al quale i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. Pertanto, in linea con la recente giurisprudenza sul punto, i requisiti di partecipazione devono essere necessariamente suddivisi tra gli altri componenti.</p> <p>Si rimette quindi alla S.A. l'attivazione del soccorso istruttorio all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per la regolarizzazione delle irregolarità/carenze rilevate.</p>
--	--	--	---

Il Presidente passa ora ad esaminare la richiesta di riammissione avanzata dal concorrente n. 16 **RTP Welltech** che con nota del 08/04/2019, trasmessa al Seggio dalla S.A., ha chiesto di rivedere le determinazioni assunte nel verbale n. 7 del 18/04/2019, approvate con provvedimento prot.n. 2018/61/RI del 20/03/2019, evidenziando, in particolare, la possibilità di dare luogo ad una sostituzione delle due professionalità del gruppo di lavoro appartenenti, rispettivamente, alla compagine delle società APR rilievi srl e Labortec Ingest srl, attribuendo i relativi ruoli a due professionisti già indicati *ab origine* nella domanda di partecipazione e comunque appartenenti alla compagine di mandataria e mandante (AB Group srl) entrambe deputate all'espletamento delle prestazioni principali e secondarie dell'appalto. Detta modifica non sarebbe in grado di alterare le quote di esecuzione assunte da ciascuna componente, le quali senza minimamente variare le relative quote e parti del servizio di competenza assumerebbero – a mezzo dei professionisti già messi a disposizione del gruppo di lavoro – anche i due ulteriori ruoli di responsabilità in parola. Detta sostituzione di professionisti comporterebbe, *in primis* che il laboratorio (Labortec Ingest srl) limiterebbe la propria attività alle prove di laboratorio; *in secundis* consentirebbe comunque di ritenere legittima l'associazione al RTP della APR Rilievi, la quale benché appartenente al parametro soggettivo dei soggetti di cui all'art. 45 del Codice limita la propria attività al solo rilievo strumentale con laser scanner, per le successive elaborazioni a cura del professionista incaricato ed in linea con l'oggetto sociale.

N° PROGRES SIVO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI

16	<p style="text-align: center;">RTP WELL TECH ENGINEERING SRL (MANDATARIA)</p> <p style="text-align: center;">ABGROUP SNC (MANDANTE)</p> <p style="text-align: center;">ARCH. FABIO CACCIARI (MANDANTE)</p> <p style="text-align: center;">APR RILIEVI SRL (MANDANTE)</p> <p style="text-align: center;">AREA ENGINEERING SRL (MANDANTE)</p> <p style="text-align: center;">LABORTEC INGEST SRL (MANDANTE)</p>	<p>AMMESSO CON RISERVA</p>	<p>Il seggio, esaminati i rilievi mossi dall'O.E., in primo luogo di ribadisce che non ritiene ammissibile che i responsabili del gruppo di lavoro – e quindi i requisiti di idoneità professionale di cui al par. 7.1 del disciplinare con riferimento al team di lavoro – possano essere soddisfatti da professionisti appartenenti alla compagine di soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 (e nel caso specifico, la APR Rilievi non solo ha attestato di essere un soggetto del 45 del codice, ma nell'ambito della richiesta di revoca comunque non sconfessa detta circostanza, ribadendo di avere ritenuto di potere organizzare il gruppo di lavoro mediante la partecipazione di professionisti iscritti all'albo appartenenti a detta tipologia di soggetti) e che non abbiano, quindi, partecipato in qualità di liberi professionisti. Nel caso di specie il soggetto mandante è la società e non i professionisti della stessa. Del resto, anche il recente precedente giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 2276/2019 del Consiglio di Stato non sconfessa detto orientamento, limitandosi a chiarire che i professionisti deputati all'esecuzione del servizio non necessariamente devono essere associati in qualità di mandanti al raggruppamento. Quando l'art. 24, comma 5 espressamente prevede che <i>"Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali"</i> dispone una lettura della norma combinata con lo stesso art. 46 del Codice Appalti e quindi alle forme giuridiche di partecipazione dallo stesso ammesse, entro cui occorre quindi riportare il concetto di <i>"indipendentemente</i></p>
----	---	---------------------------------------	--

		<p>dalla forma giuridica degli stessi". Nel caso di specie, quindi, vanno tenuti distinti i requisiti speciali di partecipazione imputabili alla società partecipante (che quindi deve rientrare nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice), dai requisiti personali di ciascuno dei singoli professionisti indicati, che nel caso concreto seppur in possesso delle abilitazioni richieste non partecipano in proprio.</p> <p>Fermo quanto sopra, e posto che nel caso in esame gli operatori in argomento non sconfessano le dichiarazioni rese in sede di gara (in merito alla appartenenza ai soggetti di cui all'art. 45 del Codice), il Seggio ritiene di potere invece ammettere una sostituzione dei due professionisti ab origine indicati, in quanto in un caso (Labortec Ingest srl) la relativa professionalità viene soddisfatta da altro professionista già indicato nella domanda e qualificatosi per l'espletamento della prestazione principale, peraltro in quota maggioritaria; dall'altro verrebbe soddisfatta da altro professionista anch'esso già indicato nella domanda di partecipazione e qualificatosi per l'espletamento della prestazione secondaria. La APR Rilievi, quindi, in ragione dei chiarimenti forniti, resta un soggetto esecutore del solo rilievo con laser scanner - e quindi dell'attività meramente strumentale, che in quanto tale è di per sé subappaltabile ex art. 31 co.8 del Codice - e le cui risultanze verranno invece rielaborate e restituite dalla mandante, rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, in linea con l'attività di rielaborazione e restituzione effettivamente svolta. Invero, non può escludersi a priori che un RTP autonomamente qualificato, associ alla compagine soggetti diversi da quelli di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 laddove la loro partecipazione sia tale da configurare un RTP sovrabbondante e sia relativa ad</p>
--	--	---

		<p>esclusivamente attività rientranti tra quelle subappaltabili.</p> <p>La modifica dei professionisti, mediante sostituzione degli stessi con altri già indicati in seno alla domanda, non è inoltre in grado di comportare una modifica soggettiva del RTP, tenuto conto che non si tratta di professionisti che partecipano in proprio quali professionisti singoli o associati ed i soggetti raggruppati restano invece gli stessi. Peraltro, il CDS con sentenza del 14/02/2018 ha ritenuto legittima la sostituzione di un professionista già indicato, nel caso esaminato quale incaricato della integrazione tra le prestazioni specialistiche, <i>"purché con altro professionista facente parte dello stesso RTP, avente qualifica idonea"</i>.</p> <p>Cionondimeno, si ritiene comunque di dovere dare atto che, nella misura in cui l'O.E. nell'ambito del sub-criterio b.2) dell'Offerta tecnica abbia fatto riferimento alla professionalità n. 3 a mezzo del professionista della mandante Labortec Ingest srl la Commissione giudicatrice non potrà tenerne conto ai fini della valutazione dello specifico profilo professionale e della relativa formazione. Difatti, diversamente operando si ammetterebbe una modifica dell'offerta tecnica. Per quanto concerne invece la professionalità relativa al responsabile dei rilievi architettonici, materico, strutturale, topografico e materico si dà atto che nel punto b.3) del disciplinare non viene richiesta la descrizione del relativo gruppo di lavoro deputato all'espletamento della prestazione secondaria.</p> <p>Tanto premesso, posto che fino a quando la funzione della commissione non è esaurita con l'approvazione del suo operato con l'emissione dell'aggiudicazione definitiva, sussiste il potere della stessa di riesaminare il proprio operato (Cfr <i>ex multis</i> Consiglio di stato n.</p> 
--	--	--

136/2018), il Seggio riammette il concorrente nella condizione di ammesso con riserva, al fine di acquisire i completamenti di cui al verbale n. 7, e nello specifico

- 1) **l'allegato X relativo all'Informativa sulla privacy** sottoscritto da ciascun operatore raggruppato;
- 2) l'attestazione da parte della mandante **Fabio Cacciari**, che assume l'esecuzione di una quota (pari al 30%) del PFTE - concorrendo alla redazione dello stesso quale soggetto in possesso dell'abilitazione al coordinamento della sicurezza richiesto per almeno una delle professionalità coinvolte nell'esecuzione della prestazione principale – in merito al possesso in qualsivoglia misura del requisito relativo a servizi per importo lavori e per importi servizi relativi alla categoria/ID opere S04;
- 3) l'attestazione della mandante **Area Engineering srl**, che assume il solo 30% di *servizio di rilievo e restituzione in BIM e Audit Energetico*, apportando nello specifico anche il professionista in possesso della certificazione EGE settore civile, in merito al possesso di esperienze pregresse che consentano di concorrere, in qualsivoglia misura, all'elenco servizi di cui al par. 7.3 del disciplinare.

Sempre in relazione a quanto rilevato per la mandante AREA Engineering srl, tenuto conto che l'O.E. nella richiesta di riammissione ha espressamente qualificato il RTP quale RTP orizzontale rispetto alle categorie/Id opere oggetto dell'appalto, mentre dalla

		<p>compilazione della domanda sembrava piuttosto trattarsi di un RTP misto (in cui AREA assume la sola prestazione secondaria), si ritiene necessario acquisire apposita dichiarazione a cura del RTP in cui la parte del servizio di competenza di ciascuna raggruppata venga esplicitata in relazione alla categoria/ID opere oggetto dell'appalto e non già alle singole attività che compongono il servizio nel suo complesso, posto che con la dicitura "<i>servizio di rilievo e restituzione in BIM</i>" cui viene fatto riferimento rispetto alla mandante AREA non è direttamente evincibile se la stessa concorra sia alla prestazione principale sia alla secondaria oppure solo alla secondaria; circostanza, questa che rileva ai fini dei requisiti di partecipazione, posto che la stessa non ha attestato alcuna esperienza pregressa pertinente rispetto all'oggetto dell'appalto e come già evidenziato in altri casi non è possibile ammettere l'associazione di una mandante del tutto priva di requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare.</p> <p>Si rimette quindi alla S.A. l'attivazione del soccorso istruttorio all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per la regolarizzazione delle irregolarità/carenze rilevate.</p>
--	--	---

In ragione dell'avvenuta riammissione in autotutela, nella condizione di ammesso con riserva, del concorrente n. 16 **RTP WELL TECH ENGINEERING SRL**, il Seggio ritiene che, per parità di trattamento e non sussistendo posizioni consolidate meritevoli di tutela, debba procedersi alla riammissione in autotutela, nella condizione di **ammesso con riserva**, del concorrente n. 10 **RTP COMMA ENGINEERING soc.coop. (MANDATARIA) STUDIO ASSOCIATO STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI (MANDANTE) SIDERCER SRL (MANDANTE) ERA ENGINEERING SRL (MANDANTE) GEOL.PALILLO SALVATORE (MANDANTE) ING. PENNISI MELITA (MANDANTE) ING. GAROZZO CARMELA (MANDANTE)**, escluso nella seduta pubblica del 11/03/2019 e giusto provvedimento prot.n. 2019/412/RI del 13/03/2019, in quanto la mandante Sidercem srl - rientrando tra i soggetti di cui all'art. 45 del Codice per sua stessa dichiarazione - assumeva le prove di laboratorio di competenza dei laboratori autorizzati, garantendo anche, a mezzo di un proprio professionista, il Responsabile delle attività di rilievo analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche che, invece, deve essere garantito da mandataria o mandanti, purché ascritte entro i soggetti di cui all'art. 46 del Codice. In linea quindi con l'accoglimento della richiesta avanzata dal RTP WELL TECH, in merito alla sostituzione del professionista deputato a tale attività - e garantito anche in quel caso dal laboratorio autorizzato - si ritiene di dovere ammettere il concorrente al soccorso istruttorio, posto che, anche nel caso del RTP **COMMA ENGINEERING**

soc.coop. (MANDATARIA) detta professionalità potrebbe essere garantita dalla mandataria che assume la prestazione principale.

Il seggio, quindi rileva quanto segue:

N° PROGRESSIVO ASSEGNA TO ALLA BUSTA DI QUALIFIC A	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI
10	<p style="text-align: center;"> RTP COMMA ENGINEERING soc.coop. (MANDATARIA) STUDIO ASSOCIATO STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI (MANDANTE) SIDERCEM SRL (MANDANTE) ERA ENGINEERING SRL (MANDANTE) GEOL.PALILLO SALVATORE (MANDANTE) ING. PENNISI MELITA (MANDANTE) ING. GAROZZO CARMELA (MANDANTE) </p>	AMMESSO CON RISERVA	<p>Nel rivedere la posizione del concorrente, dando atto che, fino a quando la funzione della commissione non è esaurita con l'approvazione del suo operato con l'emissione dell'aggiudicazione definitiva, sussiste il potere della stessa di riesaminare il proprio operato (Cfr <i>ex multis</i> Consiglio di stato n. 136/2018), il Seggio riammette il concorrente nella condizione di ammesso con riserva, al fine di acquisire, proprio in ragione della motivazione sopra esplicitata per la riammissione con riserva del concorrente:</p> <p>1) Una dichiarazione del RTP, a firma di ciascuna componente, in cui venga dato atto – qualora l'operatore abbia interesse al prosieguo della procedura - della volontà di sostituire il professionista Responsabile delle attività di rilievo analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche, procedendo ad indicare quindi il professionista che interverrà in sostituzione di quello originariamente designato.</p> <p>Inoltre, dovranno essere acquisiti i completamenti di cui al verbale n. 5, e nello specifico:</p> <p>2) per quanto riguarda invece il requisito di cui alla lettera e) ed f) del paragr. 7.3 del</p>

			<p>disciplinare per importi servizi relativi alla categoria/ID Opere E22 gli stessi vengono soddisfatti integralmente dalla mandataria, benché detta prestazione secondaria venga eseguita a cura di Studio Stancanelli Russo Associati, Era Engineering srl e Pennisi Melita; operatori, tutti, che omettono di attestare di qualsivoglia requisito. Detta circostanza, assume rilievo considerato che nell'ambito dei RTP orizzontali (o della sub-associazione orizzontale nel caso di RTP misto) viene <i>"Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti"</i>, senza l'obbligo di percentuali minime in capo a ciascuna componente e fermo restando l'obbligo di un contributo in qualsivoglia misura a cura di ciascuna mandante;</p> <p>3) In relazione al responsabile della diagnosi energetica, Melita Pennisi, non risulta evincibile se la certificazione EGE dalla stessa posseduta attenga il settore civile né vi è alcun riferimento al relativo certificato che ne consenta la verifica attraverso Banche date Ufficiali in modo univoco.</p> <p>Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo l'operatore economico ha indicato il codice ufficio del demanio (J60), mentre l'imposta di bollo attiene un tributo</p>
--	--	--	--

		<p>di competenza dell'Agenzia delle Entrate e non una entrata di competenza demaniale. Trattasi di un errore di compilazione del mod.F23, sanabile da parte del concorrente mediante ravvedimento, provvedendo alla corretta imputazione del tributo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Firenze (codice ufficio TZM).</p> <p>Si rimette quindi alla S.A. l'attivazione del soccorso istruttorio all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per la regolarizzazione delle irregolarità/carenze rilevate nei punti 1) 2) e 3).</p>
--	--	---

Alle ore 11.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori del Seggio a data da destinarsi che verrà comunicata agli operatori tramite Messaggistica di Portale.

Il presente verbale si compone di n.22 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti



Ing. Claudio Brunori



D.ssa Alessandra Bellantuono

